

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto la gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalle legge, il Consiglio di Amministrazione ha altresì competenza a deliberare circa:

- a) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione, ai sensi degli artt. 2505, 2505 *bis* e 2506 *ter* ultimo comma, del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- d) l'effettuazione del comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche d'acquisto o scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- e) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- f) In ogni caso, il Consiglio potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra elencate materie.

Art. 2

Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

1. esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui è a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione;
2. definisce il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del gruppo;
3. definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività della Società;
4. valuta con cadenza annuale l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, del Gruppo nonché delle controllate aventi rilevanza strategica;

5. valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
6. definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (“**SCIGR**”), in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
7. valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’ impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
8. individua al suo interno uno o più Amministratori incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi);
9. nomina un comitato controllo e rischi composto da almeno tre Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice;
10. su proposta dell’Amministratore Incaricato del SCIGR, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale: (i) nomina e revoca il Responsabile della Funzione di *Internal Audit*; (ii) assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all’espletamento delle proprie responsabilità; (iii) ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali;
11. approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di *Internal Audit*, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
12. valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
13. vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
14. adotta il Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ne approva tutti i successivi adeguamenti e aggiornamenti;
15. nomina e revoca i componenti dell’organismo di vigilanza nel rispetto di quanto previsto dal Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
16. attribuisce e revoca deleghe all’Amministratore Delegato, fermo quanto riservato alla esclusiva competenza del Consiglio ai sensi dell’art. 2381 c.c., nonché in relazione alle previsioni dello statuto sociale, definendone i limiti e le modalità di esercizio;
17. determina, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e,

sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, 3° comma c.c., il trattamento economico e normativo dell' Amministratore Delegato. Determina, inoltre, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;

18. delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa. A tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
19. effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica;
20. fornisce informativa, nella relazione sul governo societario: (i) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica di esecutivo, non esecutivo, indipendente, il ruolo ricoperto all'interno del Consiglio, le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (ii) sulle modalità di applicazione dell'articolo 1.C.1. del Codice di Autodisciplina e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (iii) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui sopra;
21. descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
22. al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Il Consiglio di Amministrazione svolge, in ogni caso, i compiti e le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, conformandosi a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 3

Attività del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato a cui delega, oltre alla rappresentanza legale della Società, la responsabilità di dirigere e gestire l'azienda sociale, le sue sedi e rappresentanze, deliberando e compiendo tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione della Società, fermo restando che il Consiglio, oltre naturalmente a

quanto previsto dall'art. 2381 c.c. e dall'art. 23.2 dello Statuto, ha riservato alla propria esclusiva competenza le seguenti materie:

1. la definizione delle linee strategiche ed organizzative aziendali, inclusa l'approvazione di piani, programmi e *budget*;
2. l'approvazione di investimenti, sia materiali che immateriali, se non obbligatori e se di importo superiore a Euro 500.000;
3. l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, così come individuate nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
4. l'assunzione e cessione di partecipazioni e quote in altre società, sia esistenti che di nuova costituzione, anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse;
5. la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto ed ogni altro atto di disposizione ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda o di rami di essa; l'acquisizione, l'affitto, l'usufrutto di aziende o di rami di azienda di altre società;
6. le operazioni sul capitale, costituzione, trasformazione, quotazione in Borsa, fusione, scissione, messa in liquidazione, stipula di patti parasociali, relativi a controllate dirette;
7. la designazione di Amministratori e Sindaci in società direttamente controllate, con esclusione degli amministratori non esecutivi interni al gruppo;
8. le operazioni finanziarie attive e passive a medio e lungo termine, con esclusione delle operazioni a copertura rischi di cambio relative a commesse;
9. la concessione di garanzie, ivi incluse fideiussioni e ipoteche (fatti salvi i poteri dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo) ;
10. l'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili, nonché i contratti relativi a beni immobili se di durata superiore a nove anni;
11. la presentazione di offerte e la stipula di contratti di fornitura il cui importo sia superiore a Euro 350.000.000 o che comportino comunque impegni o rischi elevati;
12. la stipula di contratti di consulenza a carattere continuativo di importo superiore a 300.000 Euro;
13. l'assunzione, nomina e revoca dei Dirigenti riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché del Responsabile della funzione *Internal Audit* per le quali provvede su proposta dell'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
14. la preventiva autorizzazione alla stipula da parte delle società controllate di operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa; rientrano espressamente fra queste operazioni la presentazione di offerte e la stipula di contratti di fornitura da parte delle società controllate (i) di importo superiore a

Euro 150.000.000 ovvero (ii) che comportino impegni o rischi elevati;

15. l'approvazione del Codice Etico e di tutti i successivi adeguamenti e aggiornamenti.

L'Amministratore Delegato riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta (anche dal Comitato Esecutivo), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale o, comunque, di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle società controllate relativamente all'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

In particolare riferisce, altresì, sulle operazioni nelle quali egli o un membro del Comitato Esecutivo abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nonché sulle eventuali operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza (come definite nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società ai sensi del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate), anche di competenza del Comitato Esecutivo.

Gli uffici della Società forniscono una informativa periodica sulle novità legislative e regolamentari riguardanti la Società e gli Organi sociali e supportano ciascun amministratore nell'approfondimento di particolari tematiche che siano di loro interesse nello svolgimento del mandato.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere le iniziative ritenute utili affinché gli Amministratori possano accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali ai fini del più efficace svolgimento del proprio ruolo.

Art. 4

Comitati

Il Consiglio istituisce nel proprio ambito Comitati cui è affidato il compito di supportare il Consiglio nello svolgimento dei propri compiti come sopra descritti.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

I compiti e la composizione di ciascun Comitato sono fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce anche, sentito il parere del Collegio Sindacale, i compensi aggiuntivi per la partecipazione ai Comitati stessi.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore alla metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti del Comitato sono non esecutivi e indipendenti, aventi preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti del Comitato. Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto da un numero di Amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tutti non esecutivi e indipendenti. Almeno un componente di tale Comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

La composizione, il funzionamento, i compiti, gli obiettivi e i poteri dei predetti Comitati sono regolati da specifici regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun Amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente l'indipendenza dei propri membri al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente l'indipendenza dei propri membri non esecutivi sulla base delle informazioni dagli stessi forniti e dei principi e criteri di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo – intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Hitachi Rail STS, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole come definita al punto a);
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, da valutarsi in funzione dell'entità economica della relazione stessa e della sua rilevanza con riferimento alla situazione economica e

patrimoniale del soggetto interessato:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo come definiti al punto b);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo come definiti al punto b);
 - ovvero se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti.
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Hitachi Rail STS;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti, intendendosi per tale: i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere amministratore indipendente in base a quanto sopra.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile ed opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente diversi che privilegino la sostanza sulla forma.

Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri sopra citati e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

L'esito della valutazione del Consiglio è reso noto al mercato in occasione della nomina nonché nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei criteri sopra citati.

L'esito delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale è reso noto al mercato nell'ambito della relazione annuale sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori. Le riunioni sono convocate su iniziativa degli stessi Amministratori indipendenti.

Art. 6
Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare.

I singoli Consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al Consigliere interessato.

Art. 7
Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione è inviato con un preavviso minimo di tre giorni liberi lavorativi mediante telegramma o telefax al recapito che ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avrà preventivamente indicato alla Segreteria del Consiglio.

In caso di urgenza, valutata discrezionalmente dal Presidente, l'avviso è inviato con la tempestività possibile in funzione delle specifiche circostanze.

Art. 8
Documentazione di supporto

Per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, viene inviata ai Consiglieri e Sindaci la documentazione di supporto con la quale si forniscono le principali informazioni per un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti, in relazione all'oggetto delle deliberazioni che si prevede di dover assumere nel corso della riunione.

La documentazione di supporto viene predisposta, a cura della Segreteria del Consiglio, sulla base di schede informative che raccolgano i principali elementi di valutazione necessari a ciascun membro del Consiglio per acquisire la dovuta conoscenza ai fini della relativa deliberazione.

Art. 9
Invio della documentazione

La documentazione di supporto viene inviata a ciascun Consigliere e Sindaco via e-mail o telefax nella stessa data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque entro il terzo giorno anteriore a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione,

dandone preventivo avviso ai Consiglieri e Sindaci entro il termine di cui al comma precedente che, ove lo ritengano, potranno comunque avere accesso alle informazioni disponibili presso la sede sociale nei giorni che immediatamente precedono la riunione. Il Presidente verifica presso gli uffici che le informazioni di cui sopra siano state regolarmente messe a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci, dandone atto in apertura di riunione.

Art. 10

Partecipazione alle riunioni

Alla riunione del Consiglio si può partecipare anche a distanza, per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Segreteria del Consiglio, che tutti i partecipanti possano essere identificati e che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti, nonché di prendere visione in tempo reale della documentazione eventualmente distribuita nel corso della riunione.

Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Dirigenti della Società ovvero altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare.

Tali soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.

Art. 11

Riunioni e deliberazioni

La riunione del Consiglio è condotta dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari.

Le relative deliberazioni vengono assunte a norma di Legge e di Statuto.

Per le deliberazioni inerenti ad operazioni con parti correlate si applica lo specifico Regolamento "Operazioni con Parti Correlate – Procedura adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Verbale

A seguito della riunione una bozza del verbale viene trasmessa a tutti i Consiglieri e Sindaci, entro 30 giorni dalla data della riunione, per le eventuali osservazioni, raccolte dalla Segreteria del Consiglio.

Il testo definitivo del verbale viene quindi redatto dal Segretario Generale, sottoposto alla approvazione del Presidente e trascritto sull'apposito libro sociale.

Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

La documentazione di supporto distribuita ai Consiglieri e Sindaci viene conservata agli atti del Consiglio.

Art. 13

Obblighi di riservatezza

Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Gli stessi sono tenuti altresì al rispetto delle regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento di informazioni riservate e di informazioni *price sensitive*.

La valutazione della natura *price sensitive* delle informazioni è effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle predette procedure; la relativa diffusione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle procedure medesime nonché in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 e alle vigenti disposizioni emanate dalla CONSOB e dalla Borsa Italiana S.p.A.

Art. 14

Calendario eventi societari

In ottemperanza agli obblighi previsti, in capo agli emittenti quotati, dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il calendario dei principali eventi societari, da diffondere senza indugio e comunque entro il termine del trenta gennaio di ogni anno.

Nel calendario andranno in particolare precisate, nel quadro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilite per il nuovo esercizio, le date fissate per l'approvazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e dei resoconti intermedi, nonché la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea di bilancio.

Andranno inoltre indicate, ove previste, le eventuali riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei dati preconsuntivi, nonché le date stabilite per le presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

Qualora una o più date siano state indicate nel calendario annuale sotto forma di intervallo temporale, è fatto obbligo alla Società di comunicare a Borsa Italiana con la massima tempestività le date stabilite per i relativi eventi.

Art. 15

Valutazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione effettua almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna. Dell'effettuazione di tale valutazione dà notizia al mercato con la relazione sul governo societario, valutando l'opportunità di comunicare anche informazioni relative all'esito della valutazione.

Art. 16

Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituisce l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Il SCIGR contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali nonché l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato e l'osservanza di norme e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati.

Il SCIGR coinvolge, con diversi ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti:

- il Consiglio di Amministrazione;
- uno o più Amministratori incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- il Comitato Controllo e Rischi;
- il Responsabile della Funzione di Internal Audit;
- gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, tra i quali, in particolare, (i) la Funzione di Risk Management, (ii) il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e (iii) l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- il Collegio Sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione

svolge i compiti e le funzioni descritti nel precedente art. 2 – per quanto attinenti – nonché i compiti e le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente, conformandosi a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.